

**ORDINANZA MUNICIPALE  
CONCERNENTE LA GESTIONE E LE TASSE APPLICABILI IN MATERIA DI RIFIUTI**

Il Municipio di Riva San Vitale richiamati,

- il Regolamento per la gestione dei rifiuti del 9 luglio 2018;
- gli articoli 107 cpv. 2 lett. b, 192 LOC e 24, 44 RALOC;
- il Regolamento comunale del 22 gennaio 2013,

ordina:

le seguenti disposizioni concernenti la raccolta dei rifiuti urbani.

**CAPITOLO 1 – Rifiuti riciclabili**

**Art. 1 – Principi**


- 1 Il Comune persegue l'obiettivo di ridurre l'impatto ambientale della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti e quello di migliorare, nel limite del possibile, il bilancio ecologico ed energetico dello smaltimento degli stessi.
- 2 Nella gestione dei rifiuti, il Comune prende in considerazione ogni misura utile a favorire il loro riutilizzo, la riduzione e il riciclaggio. In particolare, si adopera per creare le condizioni favorevoli per ridurre i rifiuti non riutilizzabili nonché per ottimizzare e incrementare la raccolta separata dei rifiuti e dei materiali che possono essere riciclati o per i quali è auspicabile uno speciale smaltimento.
- 3 Il Comune informa e sensibilizza gli abitanti e le aziende al fine di ottenere la loro partecipazione allo sforzo necessario per raggiungere l'obiettivo posto e collabora con il Cantone e l'Azienda cantonale dei rifiuti (ACR).

**Art. 2 – Centri di raccolta**

- 1 Il Centro di raccolta dei rifiuti separati, detto anche eco-centro, si trova in via Motta ed è adiacente al Cimitero comunale.
- 2 Sul territorio comunale sono inoltre collocati dei contenitori per la raccolta specifica del vetro (zona Battuta, via Mons. Sesti e imbocco via Santa Croce da via Franscini) e dei capi di vestiario (posteggio a lago).

**Art. 3 – Modalità di consegna**

- 1 I rifiuti riciclabili devono essere depositati negli appositi contenitori situati presso l'eco-centro e nei punti di raccolta (vedi art. 2 cpv. 2), dove è assolutamente vietato il deposito di materiali per i quali non è previsto il relativo contenitore.
- 2 I rifiuti riciclabili possono essere depositati giornalmente e nel rispetto del decoro, presso l'eco-centro e nei punti di raccolta (vedi art. 2 cpv. 2).
- 3 L'elenco dei materiali non riciclabili è indicato all'art. 11 del Regolamento sulla gestione dei rifiuti.



- 4 Per i rifiuti riciclabili che non possono essere consegnati presso i Centri di raccolta, si applicano le modalità di smaltimento disciplinate dalle vigenti disposizioni cantonali e federali.
- 5 All'interno dei Centri di raccolta devono essere tassativamente rispettati l'ordine e la pulizia.

## CAPITOLO 2 – Rifiuti

### Sezione I: Rifiuti solidi urbani (RSU)

#### **Art. 4 – Obbligo di utilizzo dei sacchi ufficiali**

- 1 Per il deposito dei rifiuti solidi urbani (RSU) è obbligatorio l'utilizzo di sacchi ufficiali di colore verde, contrassegnati con lo stemma del Comune (volumi 17 l, 35 l e 110 l).
- 2 Il mancato rispetto della disposizione di cui al cpv. 1, è punibile con la multa in ossequio agli artt. 145 e ss. LOC e all'art. 20 del Regolamento sulla gestione dei rifiuti.

#### **Art. 5 – Modalità di raccolta**

- 1 I rifiuti possono essere depositati unicamente nei giorni di raccolta (lunedì, mercoledì e venerdì) dalle ore 07.30 alle ore 11.00 o eccezionalmente nelle date preventivamente annunciate dal Municipio, fanno ovviamente eccezione i depositi nei contenitori privati autorizzati.
- 2 Ognuno deve evitare che, tra il momento del deposito e la raccolta dei rifiuti da lui depositati, possano verificarsi situazioni di degrado (intervento di terzi, animali, intemperie, ecc.).

#### **Art. 6 – Difficoltà o impossibilità di raccolta**

- 1 Il Municipio, conformemente all'art. 8 cpv. 3 del Regolamento sulla gestione dei rifiuti, per le abitazioni dove, in funzione delle caratteristiche della strada e degli automezzi in dotazione per il servizio, è difficile svolgere le operazioni di raccolta dei rifiuti, dispone obbligatoriamente il deposito dei rifiuti, in modo decoroso, presso l'eco-centro e gli eco-punti presenti sul territorio, subordinatamente all'imbocco tra tale via di comunicazione e la strada dove il mezzo del servizio di raccolta ha accesso.
- 2 Nel nucleo storico, il sacco non può essere depositato sulla pavimentazione; esso deve pertanto obbligatoriamente essere depositato presso un eco-punto/eco-centro presente sul territorio.

#### **Art. 7 – Contenitori per stabili con più appartamenti**

Il Municipio, conformemente all'art. 5 cpv. 1 del Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti, può ordinare obbligatoriamente, nel caso di stabili aventi 4 appartamenti o più, l'installazione di appositi contenitori da 800 litri (base: 1 contenitore ogni 4 appartamenti).



## **Sezione II: rifiuti ingombranti**

### **Art. 8 – Modalità di raccolta**

- 1 La raccolta dei rifiuti ingombranti avviene presso l'eco-centro, nei giorni ed orari indicati dal Municipio mediante apposita comunicazione.
- 2 È autorizzato lo smaltimento di rifiuti ingombranti fino ad un massimo di 500 kg per economia domestica.
- 3 Le operazioni di deposito saranno coordinate da collaboratori della squadra esterna dell'Ufficio tecnico comunale (UTC).
- 4 Il Municipio, ai sensi dell'art. 8 cpv. 4 del Regolamento sulla gestione dei rifiuti, può autorizzare eccezionalmente la squadra UTC ad effettuare operazioni di sgombero presso abitazioni private, recuperando le relative spese, in funzione del tempo impiegato e dei quantitativi raccolti (principio di causalità).

## **Sezione III: casi speciali**

### **Art. 9 – Carta e cartoni**

La raccolta della carta avviene direttamente presso l'eco-centro, mediante speciale contenitore.

### **Art. 10 – Scarti vegetali**


- 1 Gli scarti vegetali devono essere consegnati autonomamente presso il centro designato dal Municipio.
- 2 Le spese per lo smaltimento degli scarti vegetali sono interamente a carico dei proprietari dei fondi interessati.
- 3 Indicativamente, il costo di smaltimento dei semplici scarti vegetali ammonta a Fr. 15.- il quintale.
- 5 Per il resto, saranno applicabili le tariffe fissate dagli operatori privati abilitati dall'Autorità cantonale a svolgere tale servizio.

### **Art. 11 – Apparecchi elettrici**

La raccolta degli apparecchi elettrici e dei toner deve avvenire direttamente presso i centri privati autorizzati. Tali prodotti non possono essere depositati presso l'eco-centro.

### **Art. 12 – Rifiuti speciali**

La raccolta dei rifiuti speciali è organizzata in collaborazione con l'Azienda cantonale dei rifiuti (ACR) ed è riservata alle sole economie domestiche. Il Municipio provvede ad informare gli utenti circa gli orari e le modalità di raccolta.



## CAPITOLO 3 – Tasse di raccolta e smaltimento


### Art. 13 – Principio

- <sup>1</sup> Il Municipio stabilisce le tasse per la gestione dei rifiuti conformemente alle disposizioni federali e cantonali in materia.
- <sup>2</sup> Esse si suddividono in tassa base (art. 14), tassa sul quantitativo (art. 15) ed eventuali altre tasse amministrative.
- <sup>3</sup> Il loro ammontare deve essere determinato in modo da ottenere mediamente una copertura dei costi del 100%, ritenuta la possibilità di dedurre, tramite accredito interno, i costi causati dalla produzione di rifiuti non imputabile ai cittadini (cfr. art. 28 cpv. 2 LALPAmb).

### Art. 14 – Tassa base

- <sup>1</sup> La tassa base è destinata al finanziamento dei costi fissi di gestione e, segnatamente:
  - a) quelli amministrativi e del personale;
  - b) di informazione e sensibilizzazione;
  - c) di raccolta dei rifiuti solidi urbani
  - d) delle raccolte e dello smaltimento dei rifiuti riciclabili;
  - e) d'investimento;
  - f) gli altri costi per i quali non è determinabile un nesso causale con i quantitativi di rifiuti prodotti.
- <sup>2</sup> Sono assoggettate alla tassa base tutte le persone fisiche residenti, le persone giuridiche aventi sede nel Comune, così come i proprietari di residenze secondarie site nel Comune. L'assoggettamento è dato indipendentemente dalla frequenza o dall'intensità con le quali esse fruiscono dei servizi comunali.
- <sup>3</sup> Il Municipio stabilisce, per le singole categorie di utenti, le seguenti tasse base annue (IVA esclusa):
  - a) economie domestiche composte da una persona o residenze secondarie (per singolo appartamento): Fr. 130.-
  - b) economie domestiche composte da due o più persone o residenze secondarie (per singolo appartamento): Fr. 180.-
  - c) attività economiche presenti sul territorio comunale:

attività industriali	Fr. 260.-
attività artigianali	Fr. 270.-
attività di servizio uffici, depositi, fiduciarie, giardinieri, ecc.	Fr. 160.-
attività commerciali negozi con superfici di vendita massime di 200 mq, punti di vendita, parrucchieri, estetica, autorimesse e carrozzerie, banche, ecc.)	Fr. 300.-



attività commerciali negozi con superfici di vendita superiori a 200 mq,	Fr. 2'000.-
bar, caffè, B&B	Fr. 300.-
ristoranti, osterie, hotel	Fr. 500.-
studi di cura (medici, dentisti, ecc.)	Fr. 350.-
istituti scolastici	Fr. 1'000.-

- <sup>4</sup> Alle tasse sopra indicate, deve essere aggiunta l'imposta federale sul valore aggiunto (IVA) al tasso applicabile al settore, in quanto nello specifico ambito risultano adempite le condizioni per il relativo assoggettamento.

## Art. 15 – Tassa sul quantitativo

- <sup>1</sup> La tassa sul quantitativo è prelevata con la vendita dei sacchi ufficiali. Essa finanzia lo smaltimento dei rifiuti.
- <sup>2</sup> Il Municipio fissa l'ammontare della tassa sul quantitativo (IVA inclusa), nel modo seguente:
- Fr. 0.55 per singolo sacco 17 l
  - Fr. 1.10 per singolo sacco 35 l
  - Fr. 3.45 per singolo sacco 110 l.

## Art. 16 – Misure sociali

- <sup>1</sup> La distribuzione gratuita dei sacchi ufficiali alle persone indicate nell'art. 16 cpv. 4 del Regolamento sulla gestione dei rifiuti avviene presso la Cancelleria comunale.
- <sup>2</sup> Il Municipio fissa i seguenti limiti:
- a) 6 rotoli da 10 pz di sacchi ufficiali da 35 litri ogni anno, oppure
  - b) 12 rotoli da 10 pz di sacchi ufficiali da 17 litri ogni anno.
- <sup>3</sup> I rotoli dovranno essere ritirati in una sola volta, di preferenza ad inizio anno.


## Art. 17 – Vendita dei sacchi

- <sup>1</sup> La vendita dei rotoli dei sacchi ufficiali del Comune avviene presso i punti vendita stabiliti e comunicati all'utenza dal Municipio, segnatamente servizi e commerci appositamente convenzionati.
- <sup>2</sup> Al rivenditore convenzionato è concessa una provvigione di Fr. 0.70 (IVA inclusa) per ogni rotolo ufficiale venduto.

## CAPITOLO 4 – Verifiche e sanzioni

### Art. 18 – Videosorveglianza

- <sup>1</sup> Il Municipio può autorizzare nei Centri di raccolta operazioni di videosorveglianza, che consentono l'identificazione delle persone al fine di mantenere l'ordine e la sicurezza pubblici, conformemente al Regolamento comunale concernente la videosorveglianza del 24 febbraio 2010.



- 2 In caso di posa di un sistema di videosorveglianza, il Municipio deve informare l'utenza dell'uso della stessa mediante apposite insegne collocate in modo ben visibile.

## Art. 19 – Facoltà di controllo

Gli incaricati del Comune sono autorizzati ad effettuare i controlli di tutti i rifiuti, ad aprire i sacchi per verificarne il contenuto e compiere ogni altro accertamento per stabilire la conformità e la provenienza del materiale.

## Art. 20 – Infrazioni

Infrazioni alle presenti disposizioni saranno sanzionate giusta le disposizioni dell'art. 20 del Regolamento sulla gestione dei rifiuti, che prevede una multa fino ad un massimo di Fr. 10'000.-.

## CAPITOLO 5 – Disposizioni finali

## Art. 21 – Eccezioni o deroghe



Il Municipio, in casi motivati o in situazioni particolari, può stabilire delle eccezioni o delle deroghe alla presente Ordinanza.


## Art. 22 – Diritto suppletorio

Per quanto non contemplato nella presente Ordinanza, si rinvia alle disposizioni di Legge federali e cantonali in materia.

## Art. 24 – Pubblicazione ed entrata in vigore

- 1 In ossequio all'art. 192 LOC, la presente ordinanza viene pubblicata agli albi comunali dal 2 novembre 2018 per 30 giorni, periodo entro il quale è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato contro le disposizioni in essa contenute (art. 44 RALOC).
- 2 L'ordinanza entra in vigore, trascorso infruttuoso il termine di ricorso di cui al paragrafo precedente, con effetto al 1. gennaio 2019.
- 3 Essa annulla e sostituisce la precedente ordinanza del 27 settembre 2017.

PER IL MUNICIPIO  
Il Sindaco:   
Il Segretario:   
Fausto Medici  
Giuseppe Zariatti



Riva San Vitale, 31 ottobre 2018

RM n. 457 del 30 ottobre 2018